



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della giudice [REDACTED], ha emesso la seguente

SENTENZA

a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al primo grado di merito al [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], come da comparsa di nuovo procuratore depositata il 10/4/2026,

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] come da procura allegata all'atto di citazione depositato il 30.4.2021;

attori oppONENTI

contro

Quarzo S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata da Compass Banca S.p.A., in forza di procura speciale del 3 marzo 2020, a rogito Notaio [REDACTED], rep. n. [REDACTED], difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 10.9.2026

convenuta opposta

Oggetto: contratti bancari - cessione revolving di crediti – mancata prova dell'inclusione del credito nel portafoglio ceduto.

Conclusioni precisate all'udienza di discussione orale del 30.9.2026, celebrata nelle forme della trattazione scritta, che di seguito trascritte:

- per parte opponente [REDACTED] [REDACTED]: *“Per tutto quanto sopra esposto, la difesa degli odierni opposenti insiste integralmente per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.09.2026, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, e che in sintesi si riportano:*

In via preliminare: nullità della cessione del credito e carenza di legittimazione attiva; difetto di costituzione in mora e mancata/invalida intimazione della decadenza dal beneficio del termine — con revoca/nullità/inefficacia del decreto opposto.

Nel merito, in via principale: nullità/irritualità della documentazione posta a fondamento del credito e nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma e/o indeterminatezza dell'oggetto; nullità del decreto per indeterminata quantificazione del quantum debeatur.

In via subordinata: riduzione della pretesa creditoria alla minor somma accertata, con interessi nella sola misura legale.

In ogni caso: vittoria di spese, diritti e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.

Per parte opponente [REDACTED] [REDACTED]: *“In via preliminare:*

- Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito prodotta da controparte per mancanza di produzione del contratto e degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] il 22.03.2021;

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Quarzo s.r.l. e per essa a Compass Banca S.p.A. per tutte le motivazioni di cui in narrativa e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] il 22.03.2021;

- Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora dei debitori e di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] il 22.03.2021;

Nel merito in via principale:

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra:

- accertare e dichiarare la nullità del contratto di “coobbligazione” stipulato dal sig. [REDACTED] [REDACTED] in quanto non previsto dal nostro codice civile e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] il 22.03.2021;

- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal sig. [REDACTED] [REDACTED] in quanto non prestata consapevolmente dall'opponente e l'opposta è decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] il 22.03.2021;

- accertare e dichiarare l'irritualità, irrilevanza e comunque la nullità della documentazione in forza della quale Quarzo s.r.l. e per essa Compass Banca S.p.A. hanno inteso agire in giudizio in quanto il contratto di finanziamento non è stato prodotto in giudizio, non è stato prodotto in originale e, pertanto, non è riconducibile al sig. [REDACTED] [REDACTED] ed al sig. [REDACTED] [REDACTED], e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] il 22.03.2021;

- accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento con Compass Banca S.p.A. (non prodotto in originale) per indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] il 22.03.2021;

- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] il 22.03.2021 per indeterminata quantificazione del quantum debeatur in mancanza di produzione di idonea documentazione probatoria, per mancanza di prova scritta attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto in originale, gli estratti conto certificati ed i piani di ammortamento firmati dai debitori) e per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a Quarzo s.r.l. e per essa a Compass Banca S.p.A. da parte del sig. [REDACTED] [REDACTED] e del sig. [REDACTED] [REDACTED] per tutte le motivazioni di cui in narrativa;

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale:

- ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della discrepanza tra importo risultante dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quella effettivamente richiesta in sede monitoria e poi ingiunta, di tutti i pagamenti che risulteranno effettuati dagli odierni attori oppositori ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso

dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] il 22.03.2021;

In via di ulteriore subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, della domanda principale e della domanda subordinata testé sollevata:

- ridurre la pretesa creditoria di Quarzo s.r.l. e per essa di Compass Banca S.p.A. a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto dei pagamenti effettuati e degli interessi applicati al mero tasso legale ex art. 117 TUB, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Teramo il 28.02.2021, reso pubblico il 11.03.2021 e notificato ai sig.ri [REDACTED] il 22.03.2021;

In ogni caso:

Si chiede il rigetto di tutte le domande avversarie, compresa la domanda subordinata celante, in realtà, una riconvenzionale.

Con integrale vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre il 15% per spese generali di studio, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. di legge”.

Per parte opposta: “In via preliminare accordare la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo.

Nel merito in via principale:

Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l’impugnato decreto ingiuntivo.

Nel merito in via gradata

Accertare e dichiarare che Compass Banca S.p.a. è creditrice nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], in via solidale tra loro, per l'importo di € [REDACTED], oltre interessi legali sul capitale di € [REDACTED] dal 16/01/2019 sino all’effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridotto importo o di quello ritenuto di giustizia all’esito della espletanda trattazione/istruttoria, in via solidale tra gli oppponenti

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrente”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

1. [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso il 28.2.2021 e pubblicato in data 11.3.2021 da questo tribunale che li ha condannati in solido in qualità di coobbligati del contratto di finanziamento nr. [REDACTED] a pagare a favore

della Compass Banca S.p.a. la somma di € [REDACTED], di cui: (i) € [REDACTED] a titolo di rate scadute e non pagate (di cui [REDACTED] a titolo di quota capitale) ed € [REDACTED] a titolo di capitale residuo alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine

2. Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi di opposizione:

- i. l'omessa prova della titolarità del credito di Quarzo s.r.l., in quanto mancherebbe sia la prova della cessione del credito tra la Compass e Quarzo s.r.l. sia dell'inclusione del credito di cui è azione nell'ambito della richiamata cessione in blocco tra Compass e Quarzo s.r.l.; rilevante sarebbe, in particolare, la circostanza che il contratto di finanziamento, stipulato l'11 luglio 2017, è successivo sia al contratto quadro di cessione del 6 febbraio 2017 sia alla pubblicazione dell'avviso relativo al Portafoglio Iniziale, avvenuta il 9 febbraio 2017;
- ii. il difetto di costituzione in mora e mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine dei debitori;
- iii. la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito ingiunto, atteso che il titolo prodotto costituisce una mera richiesta di finanziamento di cui non è stata prodotta relativa accettazione; né è stata fornita la prova dell'erogazione del credito;
- iv. l'omessa produzione del contratto di finanziamento in formato originale, la cui copia è stata disconosciuta ex art. 2719 c.c.;
- v. la nullità del presunto contratto di finanziamento atteso che manca la sottoscrizione da parte dei debitori del piano di ammortamento;
- vi. vi è inoltre incertezza sul quantum atteso che nel fascicolo monitorio è stato prodotto un mero saldaconto; non risultano tutti i pagamenti eventualmente effettuati nei confronti della cedente, né la data dalla quale i versamenti sono stati interrotti, né come controparte sia giunta alla determinazione dell'insoluto richiesto; inoltre testualmente "*Nel doc. 3) datato 15.01.2019, Compass informava parte debitrice che il capitale residuo era pari ad € [REDACTED]; Nel doc. 5) datati 23.09.2020 Compass parlava di debito residuo di € [REDACTED]*";
- vii. il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] [REDACTED] ed in ogni caso, previa qualificazione della natura fideiussoria del rapporto contrattuale, decadenza ex art. 1957 c.c.
- viii. in via subordinata parte opponente ha eccepito l'indeterminatezza del contratto di finanziamento e conseguente applicazione di tassi di interesse in misura legale.

3. Parte opposta si è tempestivamente costituita ed ha rilevato che:

- i rapporti creditorî intervenuti tra le parti e i relativi titoli risultano documentati agli atti del giudizio (cfr. docc. 4,5, 6,7 allegati al fascicolo monitorio);

- non assume alcuna rilevanza l'omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine atteso che in materia di obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1219 c.c. è il superamento del termine di pagamento, fissato nel contratto, a far scattare la messa in mora, in automatico e senza obbligo di diffida; peraltro la diffida può essere rappresentata anche dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; in ogni caso parte opposta rappresenta di aver comunque adempiuto a tale onere (doc. 6 del fascicolo monitorio);

- vi è prova dell'intervenuta accettazione della proposta di contratto nel rispetto del disposto di cui all'art. 1 del contratto, ha comunicato regolarmente l'accettazione del finanziamento, sottoscritta per ricevuta dalle parti oppponenti (doc. 8);

- il disconoscimento della copia del contratto è del tutto generico e in ogni caso inidoneo ad inficiare la portata probatoria del documento contrattuale;

- il valore del credito ingiunto è documentalmente provato dagli estratti conto e dal piano di ammortamento del finanziamento, prodotti in atti (all. 6 alla comparsa e allegati nr. da 1 a 4 allegati alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c.); non sono, poi, stati addebitati, interessi di mora, come già precisato al punto 5) del ricorso monitorio;

-la genericità della censura in ordine alla presunta indeterminatezza del contratto di finanziamento.

Si precisa che, a seguito della rinuncia al mandato da parte del procuratore costituito, l'opponente [REDACTED] [REDACTED] non ha depositato memorie conclusionali né ha provveduto alla precisazione delle conclusioni.

Ciò nondimeno, ferma l'ultrattività del mandato ai sensi dell'art. 85 c.p.c., deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in caso di mancata comparizione della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, restano ferme le conclusioni già formulate negli atti processuali e nelle eventuali memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

In particolare, l'omessa precisazione delle conclusioni da parte della parte ritualmente costituita non produce effetti diversi da quello di far ritenere richiamate le conclusioni precedentemente formulate, non potendosi desumere dall'assenza alcuna volontà di rinuncia alle domande o alle eccezioni già proposte (Cass. 9 ottobre 1998, n. 10027; Cass. 18 febbraio 1983, n. 1261). Deve, infatti, presumersi che la parte abbia inteso mantenere ferme, senza modificarle, le conclusioni già rassegnate negli atti a ciò destinati, e quindi nell'atto introduttivo, nella

comparsa di risposta nonché nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. 4 marzo 2014, n. 5018).

Pertanto, ai fini della decisione, devono considerarsi richiamate e integralmente riproposte dall'opponente [REDACTED] [REDACTED] le conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi, come sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Prima di passare ad analizzare le doglianze avanzate da parte opponente con l'opposizione e le difese di parte opposta, occorre dare conto dei rapporti sottostanti alla richiesta di pagamento azionata in monitorio da Compass, in qualità di procuratrice di Quarzo s.r.l., e cioè degli antecedenti fattuali dai quali origina la pretesa creditoria.

Dalla documentazione prodotta emerge che, in data 11 luglio 2017, Compass Banca S.p.A. ha concesso a [REDACTED] [REDACTED] un prestito personale n. [REDACTED] dell'importo di euro [REDACTED].

In particolare, la proposta contrattuale e la successiva accettazione della banca, entrambe depositate nel fascicolo monitorio, risultano sottoscritte per ricevuta da [REDACTED] [REDACTED] e da [REDACTED] [REDACTED], quest'ultimo in qualità di coobbligato, comprovando così la conclusione del rapporto negoziale e l'assunzione delle relative obbligazioni da parte di entrambi.

Secondo la prospettazione della parte opposta, il credito derivante dal contratto di finanziamento sarebbe stato successivamente trasferito a Quarzo S.r.l. nell'ambito del meccanismo revolving disciplinato dal contratto quadro concluso con Compass Banca S.p.A.; Quarzo S.r.l. avrebbe quindi conferito a Compass Banca S.p.A. procura speciale per la gestione e il recupero dei crediti acquistati.

A fronte dell'inadempimento, Compass Banca S.p.A., per il tramite di Cerved, ha trasmesso in data 28 gennaio 2020, con notificazione perfezionatasi il 5 febbraio 2020, una diffida ad adempiere con contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine con raccomandata ritualmente notificata (cfr doc. allegato al fascicolo monitorio p. 28).

5. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Innanzitutto, sussiste la condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, primo comma, del d. lgs. n. 28 del 2010, che tra i casi in cui la mediazione è obbligatoria - e costituisce quindi condizione di procedibilità - annovera anche le cause aventi ad oggetto contratti bancari e finanziari. Tale condizione risulta soddisfatta essendo stato prodotto agli atti del fascicolo telematico il verbale di mancata conciliazione depositato il 10.12.2024.

6. Nel merito, la questione dirimente concerne la prova dell'effettivo trasferimento a Quarzo S.r.l. del credito originariamente vantato da Compass Banca S.p.A. e, conseguentemente, della titolarità del credito in capo alla società per conto della quale Compass ha agito in sede monitoria.

6.1. Prima di procedere alla valutazione delle prove offerte in ordine all'intervenuta cessione e all'inclusione del credito azionato nel relativo portafoglio, devono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di prova delle cessioni di crediti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130/1999, cui si applica, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 4 della medesima legge, il regime pubblicitario previsto dall'art. 58 T.U.B.

La Corte di cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n. 4277 del 2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).

Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass. 3405/2024).

L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la titolarità del preteso cessionario.

Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.

Il citato art. 58, infatti, nel consentire “*la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco*”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale; b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario; d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione dell’esistenza stessa della cessione, il contratto deve essere certamente oggetto di prova.

Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che “*il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità*” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n. 5617/2020).

La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.

Ne discende, pertanto, che la prova dell’esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all’inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell’intimazione notificatagli dal cessionario (cfr. Cass. n. 10120/2021).

Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione la Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza

della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.

Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove

tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).

Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione delle singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).

Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi "*blocchi*" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "*rapporti giuridici individuabili in blocco*" devono intendersi "*i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo*", chiarendo che lo stesso "*può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti*" (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).

La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "*determinato o determinabile*", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti

ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).

In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).

Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. *ex multis*, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n. 15714/2023).

6.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che la parte opposta, pur avendo dimostrato l'esistenza del contratto quadro di cessione, non abbia dato prova della conclusione e dell'efficacia della specifica cessione revolving nella quale sarebbe stato incluso il credito oggetto di causa, né, conseguentemente, dell'effettivo trasferimento di tale credito a Quarzo S.r.l.

In via preliminare, occorre osservare che il contratto di finanziamento dedotto in giudizio risulta stipulato in data 11 luglio 2017, dunque in epoca successiva alla stipulazione del contratto di cessione concluso in data 6 febbraio 2017 tra Compass Banca S.p.A. e Quarzo S.r.l.

L'art. 3 del predetto contratto reca espressamente la disciplina dei 'Portafogli successivi', e prevede che "*Per tutta la durata del periodo rotativo, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 7, il cedente avrà diritto di cedere al Cessionario, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato*

disposto dell'art. 1 e dell'art. 4 della legge sulla cartolarizzazione, ulteriori portafogli di crediti che soddisfino i requisiti fissati dal successivo articolo 3.3",

È quindi vero che l'operazione di cartolarizzazione prodotta in atti contempla non soltanto il trasferimento del portafoglio iniziale, ma, come previsto dall'art. 3 del contratto, anche la successiva cessione di ulteriori portafogli di crediti futuri ("Portafogli Successivi"), sicché non può condividersi l'assunto degli oppositori secondo cui la mera posteriorità cronologica della nascita del credito rispetto alla stipulazione del contratto quadro sarebbe, di per sé sola, incompatibile con la successiva cessione del rapporto.

Tuttavia, la questione controversa non riguarda l'astratta cedibilità del credito futuro, bensì la prova dell'effettivo trasferimento del credito per cui è causa alla società cessionaria.

Sul punto assume rilievo decisivo il contenuto della stessa documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta opposta.

Infatti, al successivo comma 2, il contratto quadro (doc. 4 allegato alla comparsa) è previsto che: *"la cessione di ciascun portafoglio successivo avrà efficacia giuridica alla successiva tra i) data di pagamento mensile immediatamente successiva alla relativa data di accettazione, subordinatamente al perfezionamento delle relative Pubblicità e ii) la data di perfezionamento delle Pubblicità (tale data di seguito, la 'Data di Efficacia'), ed efficacia economica alla relativa Data di Valutazione"*.

Il contratto quadro quindi prevede espressamente che, durante il periodo rotativo, il cedente possa trasferire ulteriori Portafogli Successivi e subordina l'efficacia di ciascuna specifica cessione al perfezionamento degli adempimenti e delle formalità contemplati dalla medesima disciplina negoziale.

In particolare all'art. 14 del contratto quadro di cessione si legge: *"Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cessionario si impegna, in coincidenza della conclusione del presente Contratto, in relazione all'acquisto del Portafoglio Iniziale, nonché della conclusione di ciascun Atto di Cessione, a richiedere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e a depositare la domanda per l'iscrizione nel competente registro delle imprese di un avviso di cessione dei Crediti: i) in relazione al Portafoglio Iniziale, entro 1 giorno dalla data di stipula e ii) in relazione a ciascun Portafoglio Successivo, entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del Cedente della Lettera di Accettazione della Proposta di Cessione"*.

Non viene pertanto in rilievo, in termini generali, la natura consensuale della cessione del credito, bensì la necessità di dimostrare che, con riferimento allo specifico Portafoglio Successivo

nel quale sarebbe stato incluso il credito controverso, si sia perfezionata la fattispecie traslativa prevista dalle parti.

Il medesimo contratto stabilisce che il cessionario, in occasione della conclusione di ciascun atto di cessione relativo ad un Portafoglio Successivo, avrebbe dovuto richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e provvedere alle ulteriori formalità pubblicitarie previste dal contratto stesso.

Ne consegue che la documentazione negoziale posta a fondamento della domanda distingue chiaramente:

- la cessione del Portafoglio Iniziale, oggetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017;
- le successive cessioni revolving dei Portafogli Successivi, per le quali il contratto richiede autonome formalità pubblicitarie.

Orbene, nel presente giudizio la parte opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 febbraio 2017 nonché una dichiarazione del 3 novembre 2021 sottoscritta dai procuratori speciali della cedente, nella quale si afferma che il rapporto oggetto di causa rientrerebbe nelle successive tranches di cessione dipendenti dal contratto del 6 febbraio 2017.

Tale dichiarazione, tuttavia, non reca alcuna indicazione in ordine:

- alla specifica tranche nella quale sarebbe confluito il credito oggetto di causa;
- alla data della relativa cessione;
- agli estremi dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale concernente il Portafoglio Successivo di appartenenza;
- all'avvenuto espletamento delle formalità pubblicitarie che il contratto individua quale presupposto dell'efficacia giuridica della cessione dei Portafogli Successivi.

La dichiarazione di cessione prodotta si limita, invero, a richiamare genericamente il contratto del 6 febbraio 2017 e le successive tranches di cessione ad esso collegate, facendo riferimento esclusivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017, pubblicazione che, per quanto emerge dagli atti, risulta riferita al solo Portafoglio Iniziale e non già alla specifica tranche successiva nella quale sarebbe stato incluso il contratto degli oppositori.

Pur costituendo un elemento documentale astrattamente valutabile ai fini della prova della cessione, la dichiarazione di cessione contiene un'attestazione meramente riassuntiva formata il 3 novembre 2021, dunque successivamente sia al contratto quadro sia alla nascita del credito

controverso, e non consente di ricostruire il concreto procedimento negoziale previsto per la cessione dello specifico Portafoglio Successivo. In particolare, non identifica la proposta e la relativa accettazione, la data di valutazione, la data di efficacia, la tranche di appartenenza, né le pubblicità dal cui perfezionamento il contratto fa dipendere l'efficacia giuridica della cessione.

Non si intende, con ciò, negare in via generale l'idoneità di una dichiarazione proveniente dal cedente a concorrere alla dimostrazione dell'avvenuta cessione, né attribuire carattere necessariamente costitutivo alle formalità pubblicitarie previste dalla disciplina legale. Nel caso concreto, tuttavia, la dichiarazione prodotta non individua gli elementi essenziali della specifica operazione traslativa e non è accompagnata da ulteriori risultanze documentali o presuntive che consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a uno dei Portafogli Successivi effettivamente ceduti.

In tale contesto probatorio, il Tribunale ritiene che la convenuta opposta non abbia fornito adeguata dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa, vale a dire dell'effettivo trasferimento in proprio favore dello specifico credito azionato.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, quando il debitore contesti la titolarità del credito azionato, il cessionario è tenuto a dimostrare che proprio quel credito sia compreso nell'operazione di cessione invocata, non essendo sufficiente il mero richiamo all'esistenza di una cartolarizzazione o ad una pubblicazione effettuata con riferimento a rapporti diversi.

Né assume valore decisivo l'Allegato 3(B) al contratto quadro. Tale documento individua esclusivamente i requisiti di eleggibilità che i crediti avrebbero dovuto possedere per poter essere inseriti nei Portafogli Successivi, ma non dimostra che il credito derivante dal finanziamento n. [REDACTED] sia stato concretamente selezionato, incluso in una determinata proposta di cessione e trasferito alla cessionaria mediante il perfezionamento della specifica fattispecie contemplata dal contratto quadro. La rispondenza del credito ai criteri generali di eleggibilità costituisce, infatti, condizione della sua possibile inclusione nel portafoglio, ma non prova l'effettiva conclusione del singolo atto di cessione.

Deve inoltre osservarsi che lo stesso Allegato 3(B), richiamato dalla convenuta opposta quale fonte dei criteri di individuazione dei Portafogli Successivi, risulta prodotto in forma incompleta e reca previsioni che rinviano a requisiti, parametri o elementi ulteriormente da specificare, senza che siano stati versati in atti i documenti o le indicazioni necessarie a completarne il contenuto. Ne consegue che il documento non consente neppure di verificare in

modo autonomo e immediato se il credito oggetto di causa fosse effettivamente riconducibile ai criteri di eleggibilità previsti per i Portafogli Successivi.

Sotto tale profilo, l'Allegato 3(B) si rivela inidoneo non solo a dimostrare l'intervenuta cessione del credito controverso, ma anche a fornire una base documentale completa per accertarne la stessa astratta inclusione tra i crediti potenzialmente cedibili nell'ambito del meccanismo revolving disciplinato dal contratto quadro.

Pertanto, poiché nel caso di specie non risulta dimostrato l'avvenuto perfezionamento delle formalità pubblicitarie che la stessa documentazione contrattuale individua quale presupposto dell'efficacia delle cessioni relative ai Portafogli Successivi, deve ritenersi non raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria.

L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'accoglimento del motivo relativo alla mancata prova della titolarità del credito, comportando la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento proposta da parte opposta, assorbe l'esame delle ulteriori doglianze.

7. Nel caso di specie la convenuta opposta è risultata soccombente, essendo stata accolta l'opposizione. Ne consegue che l'introduzione e la coltivazione del giudizio monitorio devono essere ricondotte all'esclusiva iniziativa della parte opposta, la quale non ha dimostrato in giudizio il fatto costitutivo della propria pretesa, con conseguente applicazione del principio di causalità che governa il regolamento delle spese processuali.

Deve altresì considerarsi che gli opposenti sono stati assistiti dal medesimo difensore per la quasi totalità del giudizio e che, a seguito della rinuncia al mandato del procuratore originariamente costituito anche nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED], non risulta essere stata svolta alcuna ulteriore attività difensiva riferibile esclusivamente alla posizione di quest'ultimo. Le attività processuali successive sono state infatti espletate unicamente nell'interesse dell'altro opponente [REDACTED] [REDACTED], con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una duplicazione dei compensi professionali in ragione della pluralità delle parti assistite.

Le spese sono pertanto poste integralmente a carico della convenuta opposta e liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le fasi del giudizio, con i parametri medi, per le cause di valore pari al *disputatum*, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, **accoglie** l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, **revoca** il decreto ingiuntivo [REDACTED], emesso dal Tribunale di Teramo in data 28 febbraio 2021 e pubblicato in data 11 marzo 2021;

rigetta la domanda di pagamento proposta dalla parte opposta per mancata prova della titolarità del credito azionato;

condanna Quarzo S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata in giudizio da Compass Banca S.p.A. quale procuratrice speciale, alla rifusione, in favore degli opposenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in € [REDACTED] per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Teramo, 08/10/2026

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED]